

## **PARERE N. 2 del 25 gennaio 2006**

### **MASSIMA**

*L'istanza di interpello, formulata ai sensi dell'art. 21, comma 9, legge n. 413/1991, è inammissibile in quanto priva degli elementi necessari per una completa valutazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina antielusiva.*